estendere tale conservazione a quelli riguardanti la posta elettronica e l'accesso ad *Internet*. Non sempre, però, l'importanza capitale di questo problema è adeguatamente percepita. Un esempio viene dal ricorrente dibattito sul numero eccessivo delle intercettazioni telefoniche, pur avendo queste intercettazioni alla loro origine un provvedimento del magistrato, riguardando persone indagate, essendo accompagnate da specifiche garanzie. Invece, la conservazione massiccia dei dati del traffico telefonico, ormai superiore a seicento miliardi di informazioni per le chiamate in uscita (e si conservano anche i dati riguardanti i trecento milioni di *sms* scambiati ogni giorno), viene considerata senza particolari preoccupazioni, probabilmente perché non riguarda i contenuti delle conversazioni e dei messaggi.

Ma questo è un modo ormai del tutto inadeguato di affrontare il problema, poiché quelle raccolte consentono controlli capillari di tutti i cittadini, non solo una minoranza sia pur cospicua di sospettati. E si pone comunque l'ulteriore questione di rendere più rigorose le regole di sicurezza, soprattutto quando alla gestione dei dati riguardanti le intercettazioni o il traffico telefonico contribuiscono soggetti privati.

Un nuovo quadro costituzionale

Nasce da qui la necessità di riconsiderare alcune fondamentali categorie costituzionali.

Il costante riferimento alla necessità di "rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali" (art. 2.1 del Codice) non implica soltanto un confronto continuo tra le specifiche forme di trattamento dei dati personali ed i singoli diritti e libertà. Impone ormai una ricostruzione di libertà e diritti aderente all'ambiente tecnolo-

gico nel quale vengono esercitati. Non si può sfuggire ad alcune domande: le "formazioni sociali" (art. 2 Cost.) possono essere anche le comunità virtuali create nel ciberspazio? Le garanzie della libertà personale (art. 13) devono essere estese anche al corpo "elettronico", seguendo la traiettoria della rilettura dell'*habeas corpus* come *habeas data*? Qual è la portata della libertà di circolazione (art. 16) in presenza della videosorveglianza e del diffondersi delle tecniche di localizzazione? Regge la distinzione tra dati "esterni" e "interni" delle comunicazioni quando queste si svolgono su *Internet*, modificando i termini in cui deve parlarsi della loro libertà e segretezza (art. 15)? Come si atteggiano in rete la libertà di associazione (art. 18), la stessa libertà religiosa (art. 19)? Il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero (art. 21) deve essere messo in rapporto con il diritto all'anonimato nelle comunicazioni elettroniche, con il diritto a respingere i controlli sulle proprie relazioni elettroniche (lo abbiamo segnalato in una lettera al Presidente del Senato)? L'accessibilità alla proprietà (art. 42.2), quando si traduce nella libera appropriabilità di determinati beni per via elettronica, secondo una logica dei *commons*, dei beni comuni, deve anche escludere l'identificazione personale dei soggetti che accedono?

Se non si procede a questa reinterpretazione e ricostruzione del quadro costituzionale, la sua capacità di garanzia ne risulterebbe gravemente menomata. Verrebbe esclusa, infatti, la tutela della persona proprio nelle situazioni che, oggi, mettono più a rischio la sua libertà e dignità.

Il Garante e l'interesse generale

Questo non è compito dei soli studiosi, di una dottrina costituzionalistica consapevole. È obbligo, in primo luogo, del legislatore e di tutti coloro che sono chiamati ad applicare norme nelle materie toccate dall'innovazione scientifica e tecnologica, dunque in primo luogo della nostra Autorità. Ma l'osservazione della realtà mostra quante siano la difficoltà di muoversi in questa direzione.

Registriamo violazioni dell'art. 154.4 del Codice per la mancata consultazione del Garante in occasione del varo di norme regolamentari e di atti amministrativi suscettibili di incidere sulle materie disciplinate dal Codice stesso. Mentre vi è buona collaborazione con la Presidenza del Consiglio, molti sono i casi di "disattenzione" ministeriale. Ed è nostro dovere segnalarli per diverse ragioni.

L'omessa consultazione del Garante produce un vizio dell'atto, che può essere impugnato e dichiarato invalido. La consultazione è stata prevista per rendere possibile la coerenza tra l'attività di governo ed il sistema della protezione dei dati personali, nel quale –è bene ricordarlo sempre– si manifesta la rilevanza di un diritto fondamentale della persona, ora esplicitamente riconosciuto in ben due articoli del Trattato per la Costituzione europea. Come abbiamo appena scritto al Presidente del Consiglio, "*nelle varie occasioni nelle quali è stata tempestivamente avviata, la consultazione ha permesso di prevenire delicati problemi applicativi nell'interesse pubblico e dei cittadini, e in un quadro di proficua collaborazione istituzionale che diversi ministeri hanno riconosciuto più volte*".

L'omessa consultazione non può essere in nessun caso giustificata con l'argomento che la richiesta di parere avrebbe ritardato l'emanazione dell'atto ministeriale. Quando è stata prospettata l'urgenza dell'intervento, il Garante è intervenuto con assoluta tempestività, addirittura esprimendo il suo parere nel giro di un paio d'ore,

com'è avvenuto in occasione della ricerca telefonica dei dispersi nel Sud-est asiatico.

Abbiamo segnalato al Presidente del Consiglio "*la sequenza degli svariati decreti attuativi del sistema di monitoraggio della spesa sanitaria e di introduzione della tessera sanitaria: per diversi provvedimenti adottati nel 2004, i Ministeri dell'economia e delle finanze e della salute non hanno consultato il Garante*", pur trattandosi di un diritto fondamentale riconosciuto dal Trattato che istituisce la Costituzione europea. Peraltro, il Garante aveva formulato critiche precise al sistema previsto dall'art. 50 della legge finanziaria 2004, perché la raccolta centralizzata dei dati ricavati dalle ricette mediche e da altre prescrizioni specialistiche rischia di compromettere la tutela dei delicatissimi dati sulla salute, oltre a comportare notevoli costi. Quelle critiche, inascoltate, sono ora confermate dai fatti e condivise da diversi ambienti.

Il tema della consultazione del Garante riveste una crescente rilevanza istituzionale in presenza di una situazione in cui si diffonde il ricorso alla tecnica delle norme attuative di provvedimenti legislativi generali. È il caso dell'ultima legge finanziaria, che prevede un centinaio di decreti attuativi, dei quali almeno un terzo incide sulla materia della protezione dei dati. Omissioni della consultazione del Garante rischierebbero di produrre un ridimensionamento della protezione dei dati in forme contrarie ai principi di legalità.

Dobbiamo poi tornare sul tema delle carte elettroniche. È giunto il momento di una ulteriore riflessione per armonizzare le iniziative in corso (carta d'identità, carta dei servizi, tessera sanitaria), per evitare che strumenti volti a migliorare i rapporti con i cittadini possano creare inutili duplicazioni e grandi banche dati centralizzate non necessarie, con una possibile diminuzione delle garanzie.

Indipendenza ed efficienza

Questo progressivo allargamento degli orizzonti non riflette una sorta di volontà di potenza del Garante, che vorrebbe signoreggiare tutte le possibili materie. Nel larghissimo spettro dei temi appena indicati si riflette l'attività quotidiana alla quale ci chiamano i cittadini, le istituzioni nazionali ed internazionali.

Il Garante non può sottrarsi a questo continuo confronto con la società. E non lo ha fatto. Il lavoro comune con il Vice Presidente Giuseppe Santaniello, con Gaetano Rasi e Mauro Paissan, e con il Segretario generale Giovanni Buttarelli, ha avuto una caratteristica meritevole d'essere sempre sottolineata: la discussione serrata, ma una vera unanimità nelle decisioni. Non è un fatto formale. Nessuno dei risultati raggiunti sarebbe stato possibile senza l'assunzione comune di responsabilità, il rispetto reciproco, l'intensità dell'impegno. Chi ha presieduto questo collegio sa che qui è la ragione vera degli esiti positivi del nostro lavoro. E vuole darne testimonianza, e dire un pubblico ringraziamento.

Lasciamo parlare i dati. Nel 2004 abbiamo deciso 731 ricorsi (609 nel 2003, 390, nel 2002), abbiamo risposto a 7.770 segnalazioni e reclami (3.796 nel 2003, 2.532 nel 2002) ed a 1.692 quesiti (786 nel 2003, 824 nel 2002). Anche le ispezioni sono cresciute, del 45%. Le questioni risolte superano le pratiche sopravvenute. L'incremento del lavoro e della produttività dell'Ufficio con picchi superiori al 100% è evidente, anche se i problemi davanti a noi chiedono che si faccia di più, e meglio.

Le valutazioni qualitative confermano l'andamento positivo. Le decisioni sui ricorsi mostrano una elevata capacità del Garante di ottenere una soddisfazione totale (50% dei casi) o parziale (19%) delle richieste già nel corso del procedimento: lavoro enorme, non traducibile in dati statistici. Questa adesione all'inizia-

tiva del Garante è confermata dal fatto che, su centinaia di decisioni, ne sono state impugnate davanti al giudice ordinario soltanto 12. Di queste, 7 sono poi state ritirate, 2 sono state respinte, 2 accolte (ma una sulla base della produzione di nuovi documenti e, per la seconda, dovrà pronunciarsi la Corte di cassazione), 1 risulta ancora in decisione. A questi dati statistici va aggiunta almeno la sottolineatura della nuova procedura per le notificazioni con impiego della firma digitale, primo caso di uso di massa di una tecnologia per produrre effetti giuridici vincolanti, che mostra quanto il Garante sia attento ad ogni uso positivo delle novità tecnologiche.

L'accettazione sociale dell'attività del Garante ci appare significativa, come la sua sintonia con le altre istituzioni. Nei quattro casi finora sottoposti alla Corte di cassazione, le decisioni sono state tutte favorevoli al Garante. Il Consiglio di Stato ha sempre dato rilievo ai nostri pareri e, nei casi di omessa richiesta, ha invitato il Governo a provvedere. Nella dimensione europea, oltre la decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo di cui parlerò, riconoscimenti sono venuti dal Parlamento, e la Commissione europea ha appena accolto una sollecitazione da noi avanzata fin dal 1999 per nuovi criteri volti alla protezione dei dati personali anche nelle materie della cooperazione giudiziaria e di polizia.

Fiducia dei cittadini, pieno inserimento nei circuiti istituzionali nazionale e sopranazionale. Ma quali le prospettive per il futuro?

I risultati indicati sono il frutto del lavoro di un organico di appena ottantasette persone, peraltro non tutte a pieno tempo, che vogliamo qui pubblicamente e sinceramente ringraziare. Ma questa limitatezza dell'organico pesa, e rischia di pregiudicare la qualità del lavoro del Garante, la sua capacità di analizzare le tendenze e anticipare i problemi, la tenuta complessiva del suo rapporto con la società. Così come pesa l'inesorabile erosione delle sue risorse, che si sono ridotte del 20% negli ultimi quattro anni.

Non è nostro costume abbandonarsi al pessimismo. Ci conforta, anzi, il riscontrare che questa diagnosi, già prospettata l'anno scorso, sia divenuta patrimonio comune ad altre autorità e segnali un problema che né Governo, né Parlamento possono ormai eludere. Torniamo a dire che la nostra funzione di garanzia, volta ad assicurare buona qualità della vita, rappresenta un limite preciso alla possibilità di finanziarci con risorse proprie. Le garanzie non si pagano con balzelli, esigono l'attenzione della fiscalità generale.

Non chiediamo soltanto risorse. Crediamo che sia necessario salvaguardare la natura delle autorità di garanzia, consentire che possa consolidarsi e rafforzarsi un nuovo circuito istituzionale che sta disegnando nuovi equilibri tra i poteri. Il progetto di riforma costituzionale approvato dalla Camera dei deputati attribuisce rango costituzionale alle autorità indipendenti, come già aveva fatto, proprio per l'autorità per la protezione dei dati personali, il Trattato per la Costituzione europea. È troppo chiedere che le affermazioni di principio siano accompagnate dalla coerenza dei comportamenti? L'autonomia e l'indipendenza delle autorità non devono essere garantite esclusivamente nel momento della scelta dei loro componenti. Esigono il mantenimento costante delle condizioni materiali che consentono di far vivere quei valori nel lavoro d'ogni giorno.

Questo, per noi, è tanto più vero perché l'esperienza di questi anni ci ha resi consapevoli dei limiti dell'azione passata e dei problemi per quella futura. Sappiamo che dev'essere accentuata la capacità di regolazione attraverso un dialogo sociale che coinvolga tutti gli interessati: ma questa è attività costosa e intellettualmente impegnativa. È necessario allargare l'attività di ispezione, non per una volontà repressiva, ma perché sono i cittadini ad esigere un rigoroso rispetto delle norme da parte dei soggetti che utilizzano i loro dati. Dobbiamo mantenere una forte e qualificata presenza internazionale, non solo per rimanere in una posizione di avanguardia fatico-

samente costruita, ma per non escluderci da un circuito di conoscenze e di riflessioni essenziali anche per la qualità del lavoro interno.

Un valore fondamentale

Proprio dall'Europa ci giungono significative conferme della giustezza del cammino da noi intrapreso. L'11 gennaio di quest'anno la Corte europea dei diritti dell'uomo, nel caso *Sciacca* v. *Italia*, ha condannato il nostro paese per l'illegittima diffusione delle foto segnaletiche di una persona ad opera delle forse di polizia. Si tratta di una decisione che conferma un orientamento da noi sempre sostenuto, ritenuto di particolare importanza perché contribuisce a definire le modalità dei rapporti tra lo Stato e i cittadini, ai quali è dovuto rispetto in qualsiasi situazione. Non esistono posizioni di supremazia o di privilegio che possano giustificare la mortificazione della dignità. La vicenda in sé può apparire minore, ma il valore di principio della decisione è grandissimo.

Il 27 luglio 2004, con la sentenza del caso *Sidabras* v. *Lithuania*, la stessa Corte ha dato una interpretazione assai estensiva del diritto alla *privacy*, previsto dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Ha ritenuto, infatti, che la tutela prevista da questo articolo si estenda fino a comprendere il diritto di ciascuno a sviluppare relazioni sociali al riparo da ogni forma di discriminazione o stigmatizzazione sociale, così consentendogli anche il pieno godimento della sua vita privata. È la complessiva collocazione della persona nella società che viene presa in considerazione, intendendosi il pieno rispetto della *privacy* come condizione per l'eguaglianza e il godimento di diritti fondamentali, come quello al lavoro.

Né letture anguste della disciplina della protezione dei dati, dunque, né sue

interpretazioni riduttive sono ormai ammissibili. Essa si presenta come il tramite necessario perché possa trovare concretizzazione un insieme di valori fondamentali che, riconosciuti in via di principio, debbono poi accompagnare la persona in ogni momento della sua vita. In questo senso, la protezione dei dati personali diviene un valore in sé, sintetizza le prerogative della persona, contribuisce a costruire la nuova cittadinanza e a definire le caratteristiche di un sistema politico-istituzionale. Le decisioni appena citate, infatti, individuano nella *privacy* un ineludibile criterio di valutazione dell'esercizio del potere pubblico e privato, in piena sintonia con la logica della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, che ha appunto costruito la protezione dei dati personali come un autonomo diritto fondamentale.

È soltanto un uomo trasparente, flessibile, controllato, mitridatizzato, quello che incontriamo alla fine, provvisoria, di questo cammino? O pure una persona munita di nuovi poteri, sempre più consapevole, un soggetto sociale rafforzato anche dalla presenza di una autorità che lo affianca?

Sappiamo che libertà e diritti sono, insieme, forti e fragilissimi. Vivono non nelle forme giuridiche alle quali sono affidati, ma nella capacità di uomini e istituzioni di dare ad essi attuazione, di difenderli contro insidie e attacchi ai quali sono incessantemente esposti. Abbiamo costruito la nostra autorità con questo spirito e questi intenti. Speriamo che possano durare nel tempo.

PAGINA BIANCA

IL CODICE

IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo I - Principi generali

Art. 1. Diritto alla protezione dei dati personali
Art. 2. Finalità
Art. 3. Principio di necessità nel trattamento dei dati
Art. 4. Definizioni
Art. 5. Oggetto ed ambito di applicazione
Art. 6. Disciplina del trattamento

Titolo II - Diritti dell'interessato

Art. 7. Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti
Art. 8. Esercizio dei diritti
Art. 9. Modalità di esercizio
Art. 10. Riscontro all'interessato

Titolo III - Regole generali per il trattamento dei dati

Capo I - Regole per tutti i trattamenti

Art. 11. Modalità del trattamento e requisiti dei dati
Art. 12. Codici di deontologia e di buona condotta
Art. 13. Informativa
Art. 14. Definizione di profili e della personalità dell'interessato
Art. 15. Danni cagionati per effetto del trattamento
Art. 16. Cessazione del trattamento
Art. 17. Trattamento che presenta rischi specifici

Capo II - Regole ulteriori per i soggetti pubblici

Art. 18. Principi applicabili a tutti i trattamenti effettuati da soggetti pubblici
Art. 19. Principi applicabili al trattamento di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari
Art. 20. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili
Art. 21. Principi applicabili al trattamento di dati giudiziari
Art. 22. Principi applicabili al trattamento di dati sensibili e giudiziari

Capo III - Regole ulteriori per privati ed enti pubblici economici

Art. 23. Consenso
Art. 24. Casi nei quali può essere effettuato il trattamento senza il consenso
Art. 25. Divieti di comunicazione e diffusione
Art. 26. Garanzie per i dati sensibili
Art. 27. Garanzie per i dati giudiziari

Titolo IV - Soggetti che effettuano il trattamento

Art. 28. Titolare del trattamento
Art. 29. Responsabile del trattamento
Art. 30. Incaricati del trattamento

Titolo V - Sicurezza dei dati e dei sistemi

Capo I - Misure di sicurezza

Art. 31. Obblighi di sicurezza
Art. 32. Particolari titolari

Capo II - Misure minime di sicurezza

Art. 33. Misure minime
Art. 34. Trattamenti con strumenti elettronici
Art. 35. Trattamenti senza l'ausilio di strumenti elettronici
Art. 36. Adeguamento

Titolo VI - Adempimenti

Art. 37. Notificazione del trattamento
Art. 38. Modalità di notificazione
Art. 39. Obblighi di comunicazione
Art. 40. Autorizzazioni generali
Art. 41. Richieste di autorizzazione

Titolo VII - Trasferimento dei dati all'estero

Art. 42. Trasferimenti all'interno dell'Unione europea
Art. 43. Trasferimenti consentiti in paesi terzi
Art. 44. Altri trasferimenti consentiti
Art. 45. Trasferimenti vietati

PARTE II - DISPOSIZIONI RELATIVE A SPECIFICI SETTORI

Titolo I - Trattamenti in ambito giudiziario

Capo I - Profili generali

Art. 46. Titolari dei trattamenti
Art. 47. Trattamenti per ragioni di giustizia
Art. 48. Banche di dati di uffici giudiziari
Art. 49. Disposizioni di attuazione

Capo II - Minori

Art. 50. Notizie o immagini relative a minori

Capo III - Informatica giuridica

Art. 51. Principi generali
Art. 52. Dati identificativi degli interessati

Titolo II - Trattamenti da parte di forze di polizia

Capo I - Profili generali

Art. 53. Ambito applicativo e titolari dei trattamenti
Art. 54. Modalità di trattamento e flussi di dati
Art. 55. Particolari tecnologie
Art. 56. Tutela dell'interessato
Art. 57. Disposizioni di attuazione

Titolo III - Difesa e sicurezza dello Stato

Capo I - Profili generali

Art. 58. Disposizioni applicabili

Titolo IV - Trattamenti in ambito pubblico

Capo I - Accesso a documenti amministrativi

Art. 59. Accesso a documenti amministrativi
Art. 60. Dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Capo II - Registri pubblici e albi professionali
Art. 61. Utilizzazione di dati pubblici

Capo III - Stato civile, anagrafi e liste elettorali
Art. 62. Dati sensibili e giudiziari
Art. 63. Consultazione di atti

Capo IV - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 64. Cittadinanza, immigrazione e condizione dello straniero
Art. 65. Diritti politici e pubblicità dell'attività di organi
Art. 66. Materia tributaria e doganale
Art. 67. Attività di controllo e ispettive
Art. 68. Benefici economici ed abilitazioni
Art. 69. Onorificenze, ricompense e riconoscimenti
Art. 70. Volontariato e obiezione di coscienza
Art. 71. Attività sanzionatorie e di tutela
Art. 72. Rapporti con enti di culto
Art. 73. Altre finalità in ambito amministrativo e sociale

Capo V - Particolari contrassegni
Art. 74. Contrassegni su veicoli e accessi a centri storici

Titolo V - Trattamento di dati personali in ambito sanitario

Capo I - Principi generali
Art. 75. Ambito applicativo
Art. 76. Esercenti professioni sanitarie e organismi sanitari pubblici

Capo II - Modalità semplificate per informativa e consenso
Art. 77. Casi di semplificazione
Art. 78. Informativa del medico di medicina generale o del pediatra
Art. 79. Informativa da parte di organismi sanitari
Art. 80. Informativa da parte di altri soggetti pubblici
Art. 81. Prestazione del consenso
Art. 82. Emergenze e tutela della salute e dell'incolumità fisica
Art. 83. Altre misure per il rispetto dei diritti degli interessati
Art. 84. Comunicazione di dati all'interessato

Capo III - Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 85. Compiti del Servizio sanitario nazionale
Art. 86. Altre finalità di rilevante interesse pubblico

Capo IV - Prescrizioni mediche
Art. 87. Medicinali a carico del Servizio sanitario nazionale
Art. 88. Medicinali non a carico del Servizio sanitario nazionale
Art. 89. Casi particolari

Capo V - Dati genetici
Art. 90. Trattamento dei dati genetici e donatori di midollo osseo

Capo VI - Disposizioni varie
Art. 91. Dati trattati mediante carte
Art. 92. Cartelle cliniche
Art. 93. Certificato di assistenza al parto
Art. 94. Banche di dati, registri e schedari in ambito sanitario

Titolo VI - Istruzione

Capo I - Profili generali

Art. 95. Dati sensibili e giudiziari
Art. 96. Trattamento di dati relativi a studenti

Titolo VII - Trattamento per scopi storici, statistici o scientifici

Capo I - Profili generali

Art. 97. Ambito applicativo
Art. 98. Finalità di rilevante interesse pubblico
Art. 99. Compatibilità tra scopi e durata del trattamento
Art. 100. Dati relativi ad attività di studio e ricerca

Capo II - Trattamento per scopi storici

Art. 101. Modalità di trattamento
Art. 102. Codice di deontologia e di buona condotta
Art. 103. Consultazione di documenti conservati in archivi

Capo III - Trattamento per scopi statistici o scientifici

Art. 104. Ambito applicativo e dati identificativi per scopi statistici o scientifici
Art. 105. Modalità di trattamento
Art. 106. Codici di deontologia e di buona condotta
Art. 107. Trattamento di dati sensibili
Art. 108. Sistema statistico nazionale
Art. 109. Dati statistici relativi all'evento della nascita
Art. 110. Ricerca medica, biomedica ed epidemiologica

Titolo VIII - Lavoro e previdenza sociale

Capo I - Profili generali

Art. 111. Codice di deontologia e di buona condotta
Art. 112. Finalità di rilevante interesse pubblico

Capo II - Annunci di lavoro e dati riguardanti prestatori di lavoro

Art. 113. Raccolta di dati e pertinenza

Capo III - Divieto di controllo a distanza e telelavoro

Art. 114. Controllo a distanza
Art. 115. Telelavoro e lavoro a domicilio

Capo IV - Istituti di patronato e di assistenza sociale

Art. 116. Conoscibilità di dati su mandato dell'interessato

Titolo IX - Sistema bancario, finanziario ed assicurativo

Capo I - Sistemi informativi

Art. 117. Affidabilità e puntualità nei pagamenti
Art. 118. Informazioni commerciali
Art. 119. Dati relativi al comportamento debitorio
Art. 120. Sinistri

Titolo X - Comunicazioni elettroniche

Capo I - Servizi di comunicazione elettronica

Art. 121. Servizi interessati
Art. 122. Informazioni raccolte nei riguardi dell'abbonato o dell'utente

Art. 123. Dati relativi al traffico
Art. 124. Fatturazione dettagliata
Art. 125. Identificazione della linea
Art. 126. Dati relativi all'ubicazione
Art. 127. Chiamate di disturbo e di emergenza
Art. 128. Trasferimento automatico della chiamata
Art. 129. Elenchi di abbonati
Art. 130. Comunicazioni indesiderate
Art. 131. Informazioni ad abbonati e utenti
Art. 132. Conservazione di dati di traffico per altre finalità

Capo II - Internet e reti telematiche
Art. 133. Codice di deontologia e di buona condotta

Capo III - Videosorveglianza
Art. 134. Codice di deontologia e di buona condotta

Titolo XI - Libere professioni e investigazione privata

Capo I - Profili generali
Art. 135. Codice di deontologia e di buona condotta

Titolo XII - Giornalismo ed espressione letteraria ed artistica

Capo I - Profili generali
Art. 136. Finalità giornalistiche e altre manifestazioni del pensiero
Art. 137. Disposizioni applicabili
Art. 138. Segreto professionale

Capo II - Codice di deontologia
Art. 139. Codice di deontologia relativo ad attività giornalistiche

Titolo XIII - Marketing diretto

Capo I - Profili generali
Art. 140. Codice di deontologia e di buona condotta

PARTE III - TUTELA DELL'INTERESSATO E SANZIONI

Titolo I - Tutela amministrativa e giurisdizionale

Capo I - Tutela dinanzi al Garante
Sezione I - Principi generali
Art. 141. Forme di tutela

Sezione II - Tutela amministrativa
Art. 142. Proposizione dei reclami
Art. 143. Procedimento per i reclami
Art. 144. Segnalazioni

Sezione III - Tutela alternativa a quella giurisdizionale
Art. 145. Ricorsi
Art. 146. Interpello preventivo
Art. 147. Presentazione del ricorso
Art. 148. Inammissibilità del ricorso
Art. 149. Procedimento relativo al ricorso
Art. 150. Provvedimenti a seguito del ricorso